

COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 10 ottobre 2016

N. 174

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive. Approvazione.

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di ottobre in Chieti, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 1^ convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 31 consiglieri e assenti 2

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo	X	
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania		X
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X	

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta		X
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico	X	
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata	X	
29) Tacconelli Donato	X	
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto - Sindaco	X	

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore		X
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore	X	
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 10 ottobre 2016

Delibera n. 174

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive. Approvazione.

E' presente in aula il Dirigente del Settore Urbanistica, arch. Silvana Marrocco.

IL PRESIDENTE Aceto pone in discussione la proposta di delibera di cui all'oggetto:

La parola all'Assessore all'Urbanistica Mario Colantonio, prego.

ASS. COLANTONIO:

Buongiorno al Consiglio, alla Presidenza e ai colleghi della Giunta.

Questo punto all'O.d.G. tratta l'attivazione di un Regolamento che disciplina il sistema sanzionatorio per le mancate ottemperanze all'ordinanza di demolizione di opere abusive.

In sintetica analisi mi piace leggere testualmente l'Art. 1 dell'oggetto che stabilisce a chi è rivolto questo sistema sanzionatorio, è rivolto a chi non ottempera, ha commesso un abuso edilizio di modesta, media o grande entità, non ottempera all'azione di ripristino, non ottempera all'azione di demolizione dell'abuso e non ottempera anche successivamente ad atti che riguardano l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale.

Il Regolamento che oggi il Consiglio Comunale andrà ad attuare, dopo chiaramente il lavoro anche svolto in sede di Commissione dove sono state verificate con l'ufficio e con la dirigenza quella che è l'efficacia di questo Regolamento, stabilisce una serie di destinatari del provvedimento, una serie di dimensioni e di tipologie di abusi eseguiti e una cosa è più rilevante, che gli abusi chiaramente che vengono effettuati in zone che hanno un'importante rilevanza di carattere naturalistico o paesaggistico soprattutto vanno contro quelle che sono le leggi più restrittive rispetto a prima che riguardano le zone sismiche o le zone a dissesto idrogeologico, zone rosse a dissesto idrogeologico del PAI, sono sanzionate in misura massima perché chiaramente lì l'abuso va ad incidere oltre che sulla parte di carattere abusivistica propriamente detto, ma va ad incidere anche sul tessuto sociale dato dalla pericolosità dell'abuso che è stato commesso in una zona a rispetto idrogeologico.

Io chiaramente ringrazio anche il lavoro svolto in sede di Commissione da parte dei componenti della Commissione, dalle rispettive presidenze della Commissione LLPP e Regolamento e dal lavoro svolto dagli stessi Consiglieri che in sede di Commissione hanno effettuato le domande e hanno avuto le risposte per quelle che erano le perplessità più evidenti o perlomeno non chiare rispetto al testo.

Quindi vi invito al voto e anche alla immediata esecutività data da un provvedimento che permette oggi di lavorare già su alcune pratiche che sono giacenti presso gli uffici comunali.

PRSIDENTE Aceto:

Grazie Assessore Colantonio. Prima di dare la parola al Consigliere Raimondi in aula è presente il Dirigente del Settore l'Arch. Marrocco, è disponibile per eventuali chiarimenti. Prego Consigliere Raimondi.

RAIMONDI:

Grazie Presidente. Io un intervento molto breve per annunciare... quindi evito poi la dichiarazione di voto su questa proposta di deliberazione, per annunciare il mio voto favorevole perché questo è un provvedimento che è stato esaminato dalla Commissione competente, ringrazio l'ufficio e il settore che ha adeguato la regolamentazione locale alle nuove previsioni nazionali.

Credo che sia un lavoro ben fatto e anche la scelta politica di sanzionare in misura massima alcune forme di abusivismo rispetto ad altri credo che sia una proposta azzeccata.

Quindi il mio voto sarà favorevole faccio semplicemente una nota nella discussione anche alla luce di quello che è l'O.d.G. complessivo del Consiglio, questa è la dimostrazione che quando un settore lavora e quindi c'è un Assessore che sta dietro alle questioni consente ai Consiglieri Comunali di esaminare le proposte di delibera, di discutere poi anche politicamente in sede di Commissione e venire in aula a fare il nostro mestiere che è quello di approvare o meno degli atti che servono alla città.

Ecco questo è un atto che serve alla città quindi non ho difficoltà a votare a favore così come ho fatto in altre occasioni durante questa consiliatura.

Ma volevo rimarcare che lì dove c'è la presenza dell'Assessore che dirige il proprio settore e cerca di mettere nelle condizioni il Consiglio Comunale di fare il proprio mestiere c'è piena disponibilità da parte mia e credo di tutte le altre opposizioni anche a collaborare per l'adozione di atti.

Lì dove invece c'è il vuoto dobbiamo insieme a Mario De Lio inventarci argomenti da portare in Commissione e il Consigliere Rapposelli è la testimonianza umana più plastica, forse sarebbe il caso che qualcuno risolvesse anche questo problema di vuoto assoluto in alcuni settori di questa Amministrazione.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Raimondi. Ci sono altri interventi? Il Consigliere Luigi Febo del Gruppo Chieti x Chieti, prego.

FEBO:

Grazie Presidente. Anch'io per annunciare il voto favorevole anche perché in Commissione abbiamo avuto più di una seduta, abbiamo lavorato su questo Regolamento che di fatto recepisce una norma nazionale e risolve anche un problema all'ufficio.

La puntualizzazione è che come vedete colleghi c'è già anche l'importo che noi oggi andiamo ad approvare di 2.000 euro, che noi abbiamo condiviso come sanzione all'interno della Commissione che poi avevamo detto, forse l'Assessore si è dimenticato di dirlo nella presentazione, che la proposta delle intere Commissioni sia Regolamento che LLPP lo chiedo al Presidente della Commissione LLPP che avevamo condiviso questo importo.

Mi va anche di chiedere al Dirigente e all'Assessore di mettere mano anche a quella parte di Regolamento che riguarda le aree delle Cooperative, una parte l'abbiamo già sistemato con l'altro Regolamento riprendendo proprio quello che diceva il Consigliere Raimondi, cioè quando si lavora poi non si ha difficoltà a votare favorevolmente sui partiti di delibera che comunque servono all'intera collettività.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Febo. Ci sono altri interventi? Il Consigliere Marzoli del PD, prego.

MARZOLI:

Grazie Presidente. I dubbi che avevamo in Commissione sono stati chiariti quindi come anche i colleghi Raimondi e Febo anche noi del PD voteremo favorevolmente a questo provvedimento.

Quello che diceva prima il Consigliere Raimondi è vero, nel momento in cui c'è un provvedimento che è utile alla città viene studiato e redatto bene, vengono ascoltati i Consiglieri nelle Commissioni non solo si può procedere ma si può procedere anche speditamente a queste votazioni, l'auspicio è che si faccia anche su altre materie e che se ne portino di più di Delibere che fanno bene alla comunità. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Marzoli. Chiede la parola il Consigliere Rispoli del Gruppo FI, prego.

RISPOLI:

Buongiorno Presidente. Saluto la Giunta e tutti i componenti del Consiglio Comunale. Come Capogruppo di FI volevo intanto ringraziare il lavoro svolto dall'Assessore Mario Colantonio e da tutto il settore dell'ufficio urbanistica e dai componenti della Commissione Urbanistica.

Preannuncio il voto favorevole del Gruppo di FI consapevole del fatto che con questa Delibera di fatto si va a risolvere un problema che da anni è inserito per quanto riguarda il settore, soprattutto si vanno a risolvere dei problemi importanti per la città. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Rispoli. La parola al Consigliere De Lio del Gruppo UDC, prego.

DE LIO:

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti.

Anche io devo fare un apprezzamento e un ringraziamento oltre che all'Assessore anche al Dirigente e a tutto l'ufficio perché effettivamente nelle sedute di Commissione ci hanno dato la possibilità di sviscerare effettivamente l'argomento, darci delle risposte appropriate e mi sembra che siamo riusciti insieme tutti i commissari unitamente all'Assessore e ai Dirigenti a trovare la quadra per poter scrivere un Regolamento che sia il più chiaro possibile.

segue n. 174

Quindi per questo motivo noi riteniamo già da adesso, senza fare l'intervento successivo, di dare il nostro assenso a questa deliberazione e voteremo favorevolmente. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere De Lio. La parola al Consigliere Bruno Di Paolo del Gruppo Giustizia Sociale, prego.

DI PAOLO Bruno:

Grazie Presidente. Anch'io mi unisco ai complimenti fatti dai miei predecessori colleghi Consiglieri all'Assessore Colantonio perché ha dimostrato ancora una volta cose che magari non fanno gli altri Assessori, quello di essere sempre presente quando si tratta di Regolamenti che interessano il suo Assessorato.

Abbiamo discusso, abbiamo chiarito delle posizioni anche per certi versi contrapposte mi ricordo in Commissione siamo addivenuti tutti quanti a portare questo Regolamento che mi sembra giusto ed adatto, anche se in qualche passaggio forse poteva essere scritto in maniera un pochettino più chiara soprattutto per quanto riguarda l'Art. 3 al punto A1, poteva essere scritto in maniera più chiara anche per far capire bene quali sono le sanzioni quando si supera una certa soglia e quando invece non si raggiunge quella soglia.

Però forse per quelli che dovessero incappare in queste sanzioni penso che l'ufficio saprà dare giustamente la risposta adeguata.

Per questo io preannuncio il mio voto favorevole come Giustizia Sociale.

A questo punto rientra Donatelli. I presenti sono 32.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Di Paolo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi.

Per dichiarazione di voto mi sembra che già sia stata fatta nella sede dell'intervento possiamo passare alla votazione.

Il Presidente, quindi, pone a votazione peralzata di mano la proposta di delibera di cui in oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata all'unanimità dai 32 presenti e votanti.

Subito dopo, con le stesse modalità e le stesse risultanze è stata approvata la immediata eseguibilità del provvedimento.

La delibera approvata, quindi, è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- **che** il D.L. 11/09/2014 n. 133, convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, con l'introduzione all'art. 31 *"Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"* del D.P.R. n. 380/2001 dei seguenti commi:

4-bis. *L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

4-ter. *I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.*

4-quater. *Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione."*

- **che**, pertanto, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. il Comune ne accerti l'inottemperanza, deve applicare la sanzione pecuniaria prevista di importo da euro 2.000 euro a euro 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

- **che** la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;

- **che** la Regione non ha ad oggi assunto provvedimenti tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4-quater dell'art. 31 in merito all'applicazione delle sanzioni;

Atteso

- **che** è necessario provvedere a fissare i parametri sulla base di quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

- **che** i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Visto

Il regolamento predisposto dal VI Settore ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 – 1° comma, D.Lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica del Dirigente del VI Settore

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 - 2) Approvare il **"regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive"** predisposto dal VI Settore e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 - 3) di dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse in data successiva alla data di adozione del presente provvedimento, mentre per le ordinanze emesse tra il 12/11/2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia) e la data di adozione del presente provvedimento per gli interventi **non ricadenti nei casi** di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001 verrà applicata la sanzione minima pari a 2.000 euro;
 - 4) di dare atto altresì che i proventi delle sanzioni verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata da utilizzare esclusivamente per la demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;
 - 5) di demandare al Dirigente del VI Settore – Pianificazione e Valorizzazione del Territorio gli adempimenti seguenti al presente atto;
 - 6) di dichiarare, in considerazione delle ordinanze in itinere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
-

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: **Oggetto:** regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive – approvazione

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 – COMMA 1° D.lgs N.ro 267/2000

La sottoscritta Arch. Silvana Marrocco, in qualità di Dirigente del VI° Settore, per quanto di competenza, esprime ai sensi dell'art. 49 – 1° Comma – D.lgs n.ro 267/2000, **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa sulla proposta di Delibera in oggetto

Data 13/04/16


Il Dirigente del VI° Settore
(Arch. Silvana Marrocco)

Il sottoscritto dott. Franco Rispoli, nella sua qualità di Dirigente – Uffici Affari Finanziari, ai sensi dell'Art. 49 – 1° Comma – D.lgs n.ro 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e all'esistenza della prenotazione di impegno di spesa, sull'Atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente Tecnico ed Amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da leggi e regolamenti per l'esercizio dell'opera / della fornitura / dell'intervento che sono rimesse al parere del Dirigente del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di Delibera, comprese le variazioni del quadro economico dell'opera, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere Tecnico.

Data _____

Firma: _____

174



Comune di Chieti

VI SETTORE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI
DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE**

(Art.31, comma 4-bis D.P.R. n. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L. n. 133 del 11/09/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 164/2014)

Approvato con deliberazione CC. N. del

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA OTTEMPERANZA
ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE**

Art. n. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è stabilire parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire di opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L. n. 133 del 11/09/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 164/2014, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Con le modifiche introdotte dal D.L. 11/09/2014 n. 133 citato, infatti, sono state inasprite le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, con l'aggiunta, all'art. 31 *“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”* del D.P.R. n. 380/2001 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, dei seguenti commi:

“4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.”

Pertanto, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e smi il Comune ne accerti l'inottemperanza, deve applicare la sanzione pecuniaria prevista di importo da euro 2.000 euro a euro 20.000.

Tale sanzione pecuniaria non ha carattere estintivo né sostitutivo, ma va ad aggiungersi alla demolizione, all'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non.

Art. n. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali definite dal 1° comma dell'art. 31 del DPR 380/2001 e smi. come segue:

“Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi

edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.

Art. n. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e smi, di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, è fissata come segue

A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA O IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

A.1) Interventi che hanno comportato aumento di superficie lorda (es. nuovi edifici, ampliamenti, sopraelevazioni, ecc):

per fabbricati ad uso residenziale 80 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

per fabbricati adibiti ad altri usi (produttivo, commerciale, direzionale, servizi, ecc) 100 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

Per superfici accessorie quali garage, cantine, soffitte, ripostigli, nonché magazzini deposito a servizio di attività produttive-commerciali-agricole, ecc, 50 euro/mq di superficie lorda (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

A.2) Interventi che hanno comportato solo aumento di volume (es. aumento di altezza di locali e/o sottotetti senza aumento di superfici):

per qualsiasi destinazione d'uso 60 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

Per superfici accessorie quali garage, cantine, soffitte, ripostigli, nonché magazzini deposito a servizio di attività produttive-commerciali-agricole, ecc, 30 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

A.3) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie (es. parte in ampliamento e parte aumento di altezza di locali e/o sottotetti senza aumento di superfici):

somma delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti A.1) A.2) secondo la destinazione d'uso (sulla somma delle sanzioni così determinata si applica la sanzione complessiva minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

A.4) Interventi che hanno comportato mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968: 50 euro/mq di superficie lorda (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

A.5) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume quali tettoie, porticati, ecc., fino a 100 mq di superficie coperta, muri di sostegno di altezza oltre 3m.: 2.000 euro;

A.6) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume quali tettoie, porticati, ecc., oltre 100 mq di superficie coperta: 25€ euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)

A.7) Interventi che hanno determinato modifiche sostanziali alla localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza: si applica la sanzione minima di 2.000 euro

B) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO:

B.1) Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Art. n. 4 – ALTRI CASI

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art. n.5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'ordinanza dirigenziale.

Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo. E' ammessa su espressa istanza del trasgressore la rateizzazione del pagamento della sanzione per importi superiori a €. 3.000,00 nella misura di due rate semestrali. La somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi legali rapportati a mese e garantita da idonea polizza fideiussoria.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L. n. 133 del 12/09/2014 sopra riportato, i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento sono vincolati come destinazione e possono essere utilizzati solo per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 7 - NORMA TRANSITORIA

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.

Firmati all'originale

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 consecutivi: dal 20 ottobre al 4 novembre 2016.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 20 ottobre 2016



Il Segretario Generale
Avv. *Celestina Labbadia*